

DECRETO 13/2023



Il Presidente

Oggetto: proposta variazione tabellare urgente connessa all'entrata in vigore del dlgsvo n. 149/2022

Tenuto conto della imminente entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022;

vista la proposta del Presidente della prima sezione civile;

Rilevato come il maggior impatto della novella sotto il profilo organizzativo-tabellare in ambito civile sia rappresentato dall'abrogazione, per i procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023, del Capo I del Titolo II del Libro IV del Codice di Procedura Civile, relativo ai procedimenti di separazione personale tra i coniugi, e dell'art. 4 della Legge 898/1970 in tema di divorzi;

che, conseguentemente, troveranno applicazione le norme di cui al Titolo IV *bis* del Libro II del suddetto codice in maniera indifferenziata per i procedimenti di separazione, di divorzio, di modifica delle relative condizioni e di regolamentazione della responsabilità genitoriale;

Atteso che, sulla scorta delle vigenti disposizioni tabellari in materia di Famiglia, al Presidente del Tribunale sono assegnati "i primi 4 fascicoli in materia di separazioni consensuali e divorzi congiunti mentre i successivi 2 saranno assegnati al Presidente della I sezione civile e così di seguito" mentre "al Presidente del Tribunale saranno assegnati i primi 2 fascicoli delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi mentre i successivi 4 saranno assegnati al Presidente della I sezione civile e così di seguito";

che, per effetto dell'art. 473 *bis*-14 c.p.c., introdotto dalla riforma, "Il presidente ... designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti", risultando conseguentemente esclusa la celebrazione dell'udienza presidenziale;

Ritenuto che, ai fini dell'iniziale assegnazione dei procedimenti possa essere confermato l'attuale criterio dei primi quattro fascicoli al Presidente del Tribunale e dei successivi due al Presidente di Sezione per i procedimenti non contenziosi e dei primi due fascicoli al Presidente del Tribunale e dei successivi quattro al Presidente di Sezione per quelli contenziosi, provvedendo di seguito il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione ad assumere direttamente la trattazione dei procedimenti ovvero a delegarne la trattazione ai due giudici del gruppo Famiglia secondo il criterio dell'alternanza (in maniera da garantire che i fascicoli vengano delegati in numero eguale ai giudici del settore);

atteso che il Presidente della prima sezione civile, ha ritenuto compatibile con gli ulteriori impegni tabellari, prevedere che la trattazione dei fascicoli contenziosi inizialmente assegnati a quest'ultimo sia assunta direttamente dallo stesso in ragione di due fascicoli su ciascun gruppo di dieci e delegata per i residui otto ai due giudici del gruppo secondo il criterio dell'assegnazione automatica, in base all'algoritmo, già in essere per le assegnazioni del contenzioso ordinario, recependo sul punto le osservazioni della dott.ssa

Monetti che ritengono preferibile tale criterio rispetto a quello dell'abbinamento del numero pari e dispari a giudice più anziano e meno anziano al fine di evitare possibili sperequazioni.

la trattazione dei procedimenti in materia di separazioni e divorzi non contenziosi, diversi da quelli assegnati alla Presidente del Tribunale, sarà assunta direttamente dal Presidente di sezione;

Ulteriore modifica tabellare è resa necessaria dalla previsione di cui all'art. 471 *bis*.71, comma 4, c.p.c. in ordine al reclamo innanzi al collegio avverso i provvedimenti di adozione o di rigetto, di conferma, modifica o revoca assunti dal giudice monocratico in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

Allo scopo, si palesa necessaria la previsione di un ulteriore collegio per i reclami, oltre a quelli già previsti tabellarmente, cui sono demandati entrambi giudici del gruppo Famiglia ed il giudice meno anziano della sezione, presieduto dal Presidente della I Sezione e composto, secondo i casi, dal giudice del gruppo Famiglia non reclamato e dal giudice meno anziano della sezione;

A fronte dell'introduzione dell'art. 473 *bis* 29 c.p.c. e dell'espunzione del periodo previsto dall'art. 38 disp. att. c.c., che disciplinava tali procedimenti nelle forme di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c., **i procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici, saranno indifferenziatamente disciplinati dalle forme previste nella Sezione I del Capo II del Titolo IV *bis*, introdotto dalla riforma, sicchè i relativi ricorsi, iscritti sul Ruolo Contenzioso Ordinario, saranno di seguito assegnati dal Presidente di Sezione ai due giudici del gruppo Famiglia seguendo il criterio dell'assegnazione automatica, in base all'algoritmo, già in essere per le assegnazioni del contenzioso ordinario;**

Medesimo criterio si propone per i procedimenti in materia di stato delle persone, violenza domestica, o di genere, di interdizione, inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno, assenza e morte presunta, rapporti patrimoniali tra coniugi ed ordini di protezione contro gli abusi familiari;

Tenuto conto che all'esito dell'interlocazione intercorsa tra il Presidente della prima sezione civile e le dott.sse Marra, Monetti e Vendemiale, le stesse hanno dato la loro disponibilità;

si prevede pertanto di apportare alle vigenti tabelle organizzative le seguenti modifiche nei termini sopra esplicitati:

Il Presidente del tribunale e Presidente di Sezione provvederanno alla trattazione diretta dei procedimenti di separazione e divorzio non contenziosi secondo la ripartizione prevista nelle vigenti tabelle di organizzazione;

Permane la ripartizione dei procedimenti contenziosi tra il presidente del tribunale e il Presidente della prima sezione civile secondo il criterio tabellarmente vigente;

il Presidente del tribunale provvederà alla trattazione diretta dei procedimenti in materia di separazioni e divorzi contenziosi ovvero alla loro delega ai due giudici del gruppo famiglia;

il Presidente della I sezione provvederà alla trattazione diretta dei procedimenti in materia di separazioni e divorzi contenziosi ovvero alla loro delega ai due giudici del gruppo famiglia secondo il criterio sopra indicato;

previsione di un terzo collegio per i reclami ex art. 473 bis.71 c.p.c., composto dal Presidente della I sezione, dai giudici del gruppo Famiglia e dal giudice meno anziano della sezione.

Visti gli art 38; 40 e 41 della nuova circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, evidenzia che le ragioni dell'urgenza sono dettate dalla necessità di provvedere alle modifiche indicate al fine di regolamentare l'assegnazione dei procedimenti del settore famiglia in conseguenza delle novità introdotte dalla c.d. "riforma Cartabia",

Si allega proposta del Presidente della prima sezione civile, osservazioni sulla bozza di proposta di variazione tabellare della dott.ssa Tania Monetti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni a tutti i magistrati togati e onorari, al Coa e al Consiglio Giudiziario in sede.

Latina 3-2-2023

Il Presidente
Caterina Chiaravalloti